

LE RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI IN RIFERIMENTO ALL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE.

*Ing. Angelo Romanelli, Direttore Dipartimento RCV Bergamo
Data 12 settembre 2014*

IL COMMITTENTE

Soggetto individuato come capofila sotto le responsabilità civili e penali previste da D.Lgs 81/08.

Il **Committente** è indicato in 81/08 come **Datore di lavoro** precisato in art. 2 come colui che detiene il rapporto di lavoro

Il **Committente** commissiona un'opera dotandosi di tutti i permessi necessari e organizzando l'insieme di operatori e attrezzature necessarie in tutela preventiva della sicurezza.

Il **C.** ha la responsabilità dell'organizzazione dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

IL COMMITTENTE

D.Lgs 81/08 art. 89 definizione di **Committente**:

Il **Committente** è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il **C.** è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

I protagonisti della storia




DATORE DI LAVORO COMMITTENTE (DLC)



DATORE DI LAVORO DELLA DITTA APPALTRICE (DLA)



RAPPRESENTANTE DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE



PREPOSTO



LAVORATORI

D.Lgs 81/08 art. 69

- a) **Attrezzatura di lavoro**: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.
- b) **Uso di una attrezzatura di lavoro**: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro (messa in servizio, fuori servizio, impiego etc.....)
- c) **Zona pericolosa**: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
- d) **Lavoratore esposto**: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.
- e) **Operatore**: il lavoratore incaricato all'uso di una attrezzatura di lavoro.

D. Lgs 81/08

L'art. 70 del D.Lgs. 81/08, prescrive che tutte le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori, siano rispondenti alle norme di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto;

Nella fattispecie per le attrezzature in pressione il decreto di recepimento della direttiva europea di prodotto (Pressure equipment directive o PED 97/23/CE) è il D.Lgs. 93/2000 di recepimento. Ad esso è collegato il regolamento di attuazione, cioè il D.M. 329/04.

Per le attrezzature di sollevamento è la direttiva macchina recepita con il DPR 459/96 è abrogato e sostituito dal D.Lgs. 17/2010, **recepimento** della nuova **Direttiva Macchine** 2006/42/CE.

Per gli ascensori è la direttiva ascensori 95/16/CE recepita con DPR 162/99. Questa direttiva non riguardano gli ascensori da cantiere.

Obblighi del datore di lavoro art. 71

Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:

- 1) installate ed utilizzate in conformita' alle istruzioni d'uso;
- 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;

Obblighi del datore di lavoro **art. 71**

Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché:

- 1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
- 2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
 - 1.a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

Obblighi del datore di lavoro art. 71

i controlli sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

Oltre a quanto previsto precedentemente, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche e' effettuata dall'INAIL e le successive dalle ASL (D.M. 11 aprile 2011). Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Per l'effettuazione delle verifiche, le ASL e l'INAIL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.

I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

Le attrezzature di lavoro sono oggetto di **degrado**, quindi di riduzione delle condizioni di sicurezza rispetto alla prima messa in servizio.

Il **degrado** è un effetto di invecchiamento e/o eccessivo uso dei componenti.

L'invecchiamento e l'eccessivo utilizzo dell'attrezzatura, incidono sensibilmente sull'uso sicuro dei dispositivi per la regolazione, il controllo e la sicurezza.

L'attenzione è rivolta a quegli elementi sensibili per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, quindi l'attività di manutenzione è fondamentale per prevenire rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

A tale scopo le norme di sicurezza (81/08) elencano le periodicità delle attività di controllo da parte degli enti preposti, INAIL e ASL (o ARPA) con la valutazione delle condizioni di sicurezza delle attrezzature, di conseguenza sono giudicate le operazioni di manutenzione adottate dal datore di lavoro.

Le attrezzature da lavoro sono commercializzate nel rispetto della direttiva che ne regola la loro realizzazione sotto la responsabilità dei fabbricanti che li hanno prodotte.

In particolare la costruzione delle attrezzature da lavoro è eseguita dopo precisa e puntuale analisi dei rischi, effettuata dal fabbricante e successiva applicazione dei requisiti di sicurezza (RES).

Il fabbricante esegue l'analisi dei rischi apportando nel manuale d'uso e manutenzione tutti gli accorgimenti per prevenire ed evitare i pericoli dell'utilizzazione della particolare attrezzatura di lavoro.

Con le indicazioni riportati nel **manuale d'uso e manutenzione** le attrezzature vengono utilizzate e mantenute nelle condizioni di non pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone. L'utilizzo deve essere conforme alle previsioni di destinazione della fase realizzativa e quindi ai rischi ragionevolmente prevedibili.

L'art. 89 Definizioni:

- e) **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera** denominato semplicemente coordinatore per la progettazione; soggetto nominato dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91.
- f) **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera** semplicemente coordinatore per l'esecuzione dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92.

La figura del coordinatore della sicurezza non può essere assunta dal datore di lavoro delle imprese o da un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da questi designato.

L'art. 92 **Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.**

Durante l'esecuzione dei lavori il Coordinatore:

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese e o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

L'art. 94 Obblighi dei lavoratori autonomi.

L'art. 95 Misure generali di tutela.

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dei lavori osservano le misure generali di tutela di cui all'art. 15 e curano, ciascuno per la propria parte di competenza:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) **la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.**

Preposto:

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Potrebbe rientrare nella funzione di preposto il capo cantiere, il capo reparto: si presuppone cioè, un ordine gerarchico; è giusto che sia preposto chi è anche inquadrato ad un certo livello in azienda, che abbia il potere di intervenire direttamente per evitare la possibilità di infortuni.

Art.19 Obblighi del Preposto

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Intanto il preposto è un lavoratore come tutti gli altri e quindi va riservata allo stesso la formazione a questi destinata in genere dalle norme di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Ogni lavoratore deve ricevere da parte del DdL una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

L'art. 37 al comma 3 aggiunge ai contenuti sopraindicati anche una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui, i rischi presenti nei luoghi di lavoro, quelli legati all'uso delle attrezzature e dei DPI, i rischi nei cantieri temporanei o mobili, i rischi legati ad una carenza o inidonea segnaletica di sicurezza, alla movimentazione manuale dei carichi, all'uso di attrezzature munite di videoterminali, agli agenti fisici, all'uso di sostanze pericolose, agli agenti biologici ed alle atmosfere esplosive.

La formazione dei lavoratori è una novità che riguarda tutte le figure che sono interessate alla sicurezza nei luoghi di lavoro. L'addestramento, ove previsto dei lavoratori stessi che è comunque tutt'altra cosa, al momento della costituzione del rapporto di lavoro o prima dell'inizio della utilizzazione se si tratta di somministrazione di lavoro, oppure in occasione del trasferimento o cambiamento di mansioni, o al momento della introduzione in azienda di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie o di nuove sostanze e preparati pericolosi.

L'art. 56 Sanzioni per il preposto

Con riferimento a tutte le disposizioni del D.Lgs 81/08 , i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:

- 1) con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'art. 19, comma 1, lettera a), c), e) ed f).
- 2) con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino da 200 a 800 euro per la violazione dell'art. 19 comma 1, lettera b), d) e g).

INAIL

**Manuale illustrato per lavori
in ambienti sospetti di inquinamento
o confinati ai sensi dell'art. 3,
comma 3, del DPR 177/2011**



RISCHI E PREVENZIONE

Edizione 2013

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Angelo Romanelli

a.romanelli@inail.it

Tel. 035.352364

Mail di struttura:

bergamo.r.dipartimento@inail.it

bergamo-ricerca@postacert.inail.it